

Visto il comma 6 ter dell'art. 37 della legge Regione Toscana 3/94 (destinazione dei capi provenienti da interventi di controllo);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Vista la Delibera 807 della Giunta Regionale Toscana del 1agosto 2016 (Procedura per il controllo della fauna selvatica in regione Toscana ai sensi dell'art. 37 della LR 3/94 -Destinazione dei capi prelevati) e l'allegato A facente parte integrante della Delibera stessa;

Visto il paragrafo 7 dell'Allegato 1 della delibera di giunta della regione Toscana n.89 del 03/02/2020;

Visto l'articolo 69 lettera n, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36/R del 03 novembre 2022 (Compiti degli Atc nella gestione degli ungulati: adempimenti e obblighi relativi alla gestione delle carni);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta);

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.528 del 15/05/2023 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

il Comitato di Gestione dell'ATC 3 Siena Nord nella seduta del 11 dicembre 2025 approva con Delibera n. .. del 11/12/2025 il seguente disciplinare:

DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEGLI UNGULATI IN ART. 37

ALL'ASPETTO

CERCA NOTTURNA CON AUSILIO DI AUTOVEICOLO E SORGENTE LUMINOSA

IN GIRATA CON IL CANE LIMIERE

IN BRACCATA

1. ASPETTI GENERALI

1.1 Gli interventi in art. 37 possono svolgersi solo in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione chiamata Numero Unico di Intervento (NUI) in corso di validità.

1.2 È obbligatoria la presenza di un agente di vigilanza GGV di cui all'art. 51 della Legge 3/94 che organizza e coordina l'intervento. L'organizzazione dell'intervento comprende anche la gestione delle carcasse. Per questo, prima dell'inizio dell'attività, la GGV. deve verificare che a fine intervento sia previsto il recupero dei capi, la loro eviscerazione e il loro trasporto presso i CDS, secondo le quantità previste dal presente disciplinare.

Qualora la GGV. riscontrasse, prima dell'inizio del contenimento, **che non ci siano, le citate condizioni per il recupero e il trasporto degli animali al CRS o al Centro di Lavorazione Carni**, l'intervento non dovrà essere effettuato.

1.3 La G.G.V. deve aver fatto l'apertura telematica dell'intervento in una delle modalità autorizzate indicate nel NUI; la G.G.V. deve inoltre avvisare prima dell'intervento il Centro di raccolta più vicino per accertare la disponibilità di spazio nella cella frigo e concordare l'orario di consegna ed avvisare via mail o telefonicamente l'ufficio dell'ATC indicando luogo ora, e data e tipologia dell'intervento ex art. 37.

1.4 Tutti i partecipanti devono essere abilitati secondo quanto previsto dall'art. 37 e in possesso di porto d'armi, licenza di caccia, assicurazione in corso di validità e abilitazione per la specie.

1.5 Il numero dei partecipanti è disciplinato dal Piano Regionale di Controllo del Cinghiale per le varie modalità e riportato nel NUI.

1.6 Gli interventi all'aspetto possono prevedere la preparazione del sito di sparo con ausilio di esca alimentare.

1.7 Tutti i partecipanti devono indossare abbigliamento ad alta visibilità, fatta eccezione per la modalità della cerca notturna con autoveicolo e sorgente luminosa.

1.8 Gli interventi in girata e in braccata nei giorni nei giorni fissati dal Piano di Controllo, dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

2. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 Gli abbattimenti in art. 37 non sono azioni di caccia, pertanto la carcassa dell'animale abbattuto non è di chi ha operato l'abbattimento ma dell'ATC 3 Siena Nord.

2.2 I partecipanti **e i membri dei comitati delle strutture ZRC/ZRV** devono collaborare con la G.G.V. responsabile dell'intervento per il recupero, l'eviscerazione ed il trasporto al più vicino Centro di raccolta dell'ATC.

2.3 Prima della rimozione dal sito di abbattimento a ciascun capo abbattuto deve essere applicata una marca auricolare inamovibile fornita dall'ATC alla Guardia titolare del NUI.

2.4 I capi abbattuti destinati all'ATC dovranno essere portati al Centro di Raccolta disponibile più vicino dove l'agente responsabile dell'intervento **o la persona da quest'ultimo incaricata**, compilerà il blocco del Documento di trasporto in triplice copia a disposizione presso il Centro di raccolta stesso.

2.5 **La normativa per il trasporto delle carcasse non prevede che il mezzo debba essere refrigerato e neanche che abbia particolari autorizzazioni. Anche il trasportatore non deve avere alcuna specifica autorizzazione. Le GGV, i partecipanti all'intervento ed i responsabili delle strutture ZRC/ZRV devono comunque impegnarsi a rispettare regole generali per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di**

evitare il deterioramento della carne dei capi abbattuti. È necessario che il trasporto al CRS avvenga nel più breve tempo possibile rispettando le più elementari regole igieniche.

2.6 Qualora la G.G.V., o altro partecipante, siano abilitati in materia di igiene e sanità ai sensi del Reg. CE 853/2004, compilano e firmano anche la parte riservata al cacciatore formato nel Documento di trasporto in triplice copia presente solo presso il Centro di raccolta.

2.7 In assenza di cacciatori formati ciascun capo deve essere consegnato assieme alla propria corata (cuore, fegato, polmoni, trachea e lingua) riposta in apposito sacco impermeabile che deve riportare, con scritta indelebile, il numero della marca auricolare apposta alla carcassa al momento del recupero. Tale sacco una volta appesa la carcassa alla ganciera della cella, deve essere a sua volta appeso con la medesima.

2.8 **Per motivi di riscontro contabile è necessario annotare sulla scheda di consegna del blocco il peso esatto dell'animale misurato con dinamometro in dotazione al CRS.**

3. RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI E CONSEGNA DELLE CARCASSE

3.1 Come previsto dalla L.R. 3/94 art.37 comma 6 ter, i capi provenienti da interventi di controllo, devono essere inviati per la maggior parte ai centri di sosta e quindi ai centri di lavorazione abilitati.

3.2 **E' responsabilità della G.G.V. responsabile dell'intervento, di rispettare la percentuale di conferimento prevista dal presente disciplinare. Premesso che i capi abbattuti in art.37 sono di proprietà pubblica, tuttavia, per rimborsare parzialmente i partecipanti o i proprietari dei fondi è possibile cedere loro fino al 30% dei capi abbattuti, rispettando un ragionevole equilibrio tra capi grossi e piccoli. La GGV per quanto riguarda la parte conferita ai partecipanti o proprietari (fino ad un massimo del 30 %) potrà decidere assieme al responsabile della struttura pubblica a chi destinare i capi come da normativa vigente.** A tale proposito l'ATC fornisce una scheda (Allegata in calce al presente regolamento) dove andranno riportati i dati del proprietario o conduttore del fondo, la Partita Iva del ricevente e il peso del/degli animali consegnati (considerando l'eventuale eviscerazione della carcassa). **In caso di conferimento di carcasse ad Aziende Agricole con partita IVA la cessione avviene a parziale rimborso dei danni da fauna subito alle colture agricole e, qualora l'Azienda agricola richiedesse successivamente un rimborso per gli stessi, il corrispettivo verrà detratto, in termini economici, dall'indennizzo in misura equivalente al valore in denaro della o delle carcasse conteggiato al prezzo al kilo stabilito, riconosciuto dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di ritiro e lavorazione delle carcasse per l'ATC. L'ATC eseguirà i sopralluoghi per verificare le colture di danneggiamento nelle Aziende Agricole che ritirano le carcasse.** Per scegliere a quali proprietari consegnare le carcasse è consigliabile privilegiare i proprietari che collaborano attivamente alla gestione della ZRC o ZRV, evitando comunque consegne a pioggia a tutti i proprietari che rientrano nel perimetro della struttura faunistica pubblica.

L'ATC sospenderà la GGVV dai NUI in ZRC e ZRV per tutto l'anno successivo, alle GGVV che non risulteranno in regola con le % di consegna (almeno il 70 % all' ATC) al 31/12 di ogni anno; inoltre segnalerà alla Polizia Provinciale il mancato rispetto delle % previste dal disciplinare per i loro opportuni provvedimenti. (Riferimento D.P.G.R. 36/R/2022 art. 1 comma 7 "Gli ATC possono approvare appositi disciplinari o regolamenti per le materie di loro competenza, in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente. L'iscrizione all'ATC comporta la conoscenza e l'accettazione dei disciplinari o regolamenti").

3.3 Chi opera il trasporto delle carcasse viene rimborsato per i km realmente percorsi per il tragitto dal punto di abbattimento alla cella e ritorno presso la propria dimora. Chi mette a disposizione l'autoveicolo per la cerca notturna viene rimborsato per i km realmente percorsi durante l'uscita. Chi esegue sopralluoghi preparativi nei giorni precedenti l'intervento in braccata o girata viene rimborsato per i km realmente percorsi. Chi espleta le operazioni di cattura dei cinghiali con l'utilizzo delle gabbie, sarà rimborsato dei viaggi che eseguirà per la stesura della gabbia, per il controllo plurigiornaliero da eseguirsi

alla gabbia di cattura e per le operazioni inerenti alla cattura stessa (la normativa vigente prevede che il capo debba essere abbattuto obbligatoriamente all'interno della trappola). I rimborsi saranno concessi alla G.G.V. oppure ad altro incaricato da lui delegato, secondo le tariffe ACI di rimborso chilometrico come da Regolamento dei rimborsi spesa approvato dall'ATC.

3.4 La GGVV nella suddivisione dei capi da cedere all'ATC (almeno il 70 %) deve valutare e mantenere un equilibrio tra capi adulti e piccoli. Un parametro di valutazione sui capi da cedere all'ATC che da parte delle GGVV deve essere obbligatoriamente rispettato.

3.5 I cani partecipanti agli interventi devono essere specializzati per la specie in interesse.

3.6 In presenza di incidenti ai cani durante i contenimenti in girata e in braccata, il proprietario del cane potrà richiedere all'ATC un contributo per le spese veterinarie sostenute, nel rispetto dell'apposito Regolamento deliberato dall'ATC 3 (delibera n.14 del 22/02/2024).

4. PARTECIPANTI

4.1 Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei documenti di cui al punto 1.4 e per le forme di controllo in aspetto, girata e braccata hanno l'obbligo di indossare l'abbigliamento di cui al punto 1.7, fino ad esaurimento dei partecipanti:

- agenti art. 51 L.R. 3/94
- proprietari e conduttori dei fondi dove si effettua l'intervento
- per le strutture pubbliche (ZRC e ZRV): proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nel perimetro dell'istituto;
- membri del comitato di gestione;
- volontari che collaborano alla gestione della struttura;
- cacciatori della squadra (negli interventi in braccata) coinvolta nell'intervento;
- cacciatori di cinghiale del distretto ove ricade la struttura;
- personale dell'ATC se in possesso dei requisiti.

4.2 Dal 16 agosto 2026 per quanto riguarda gli interventi in braccata ed in girata nelle ZRC possono partecipare solo coloro che rispettano le indicazioni presenti nel regolamento dell'ATC 3 approvato il 16 ottobre 2025.

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE MODALITA' DI INTERVENTO

A. ASPETTO

Ad integrazione di quanto sopra indicato circa le modalità generali per l'attivazione degli interventi di controllo, in art. 37, sulle specie di ungulati, per la modalità di intervento all'aspetto specifichiamo quanto segue:

- La predisposizione dei punti di sparo, sotto la responsabilità della G.G.V. incaricata, deve assicurare la massima sicurezza per i partecipanti;
- L'ATC in casi specifici e particolari, potrà fornire l'attrattivo alimentare, sotto forma di granella di mais, unico attrattivo consentito, in ragione di Kg. 1/punto sparo/per ciascuna uscita. Il mais può essere

fornito per appastare gli animali per un massimo di gg. 2 precedenti l'intervento, sempre nella medesima quantità. La richiesta del mais in granella all'ATC può farla solo la G.G.V. autorizzata, che sarà responsabile del ritiro e dell'uso;

- L'eviscerazione del capo abbattuto deve essere fatta sul luogo dell'abbattimento, non può essere svolta al CRS;

- In caso di clima caldo le carcasse eviscerate devono raggiungere il Centro di raccolta più vicino nel più breve tempo possibile.

B. CERCA NOTTURNA CON AUSILIO DI AUTOVEICOLO E SORGENTE LUMINOSA

- La cerca notturna con ausilio di autoveicolo e sorgente luminosa può avvenire solo sul percorso individuato cartograficamente;

- I partecipanti a bordo del veicolo non debbono avere più di una arma con canna rigata ed ottica di mira;

- Colui che spara deve essere in possesso di tutti i documenti e le abilitazioni di cui ai punti precedenti;

- La sorgente luminosa può essere sostituita anche da strumenti ad intensificazione di luminosità;

- Ciascun partecipante opera l'eviscerazione del capo abbattuto quanto prima sul luogo di abbattimento;

C. GIRATA CON IL CANE LIMIERE

- Il conduttore ed il cane devono essere abilitati ENCI;

- Va limitato al massimo il disturbo alle specie di selvaggina diversa da quella target;

- I capi vanno eviscerati nel più breve tempo possibile sul luogo di abbattimento e in caso di clima caldo inviati quanto prima al Centro di raccolta più vicino.

D. BRACCATA

- La braccata va condotta con cani specializzati sul cinghiale.

- Per braccata la GGVV, responsabile dell'intervento e il CVC della ZRC o della ZRV chiederanno una collaborazione con le squadre di caccia al cinghiale per organizzare l'intervento seguendo i criteri: dell'appartenenza al distretto ove è ubicato l'istituto o al distretto più prossimo, vicino o confinante; della rotazione, salvo diverso accordo scritto tra le medesime, depositato all'ATC; **per i contenimenti all'interno delle ZRC, dal 16/08/2026 i partecipanti dovranno essere in regola con le indicazioni inserite nel regolamento dell' ATC sulle linee guida di attuazione.**

Nel caso in cui la squadra individuata (da GGVV e CVC) non riesca a risolvere i problemi, di danni alle colture o alla piccola selvaggina, l'ATC si riserva di sostituirla con altra Squadra anche di Distretto diverso.

- I capi vanno eviscerati nel più breve tempo possibile sul luogo di abbattimento e in caso di clima caldo inviati quanto prima al Centro di raccolta più vicino.

6. NORME GENERALI

Per effettuare gli interventi in art. 37 sulle specie ungulati vanno sempre rispettate le disposizioni sulla sicurezza nell'uso delle armi, le prescrizioni contenute nel NUI, le indicazioni della GVV, responsabile di tutte le fasi dell'intervento.

La G.G.V. o altro partecipante che abbia usato il proprio mezzo secondo quanto descritto al punto 3.3 deve presentare, con cadenza annuale, apposita scheda, come da Regolamento dei rimborsi km dell'ATC; nella scheda di rimborso dovrà essere indicata la data, la località ed il NUI relativi al contenimento.

VA SEMPRE INTEGRALMENTE RISPETTATO QUANTO INDICATO NEL DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA POLIZIA PROVINCIALE DI SIENA DAL TITOLO: "PROCEDURA ATTIVAZIONE CONTENIMENTI ex art. 37 LRT 3/94" per la specie di riferimento.